


Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza

Approvato con delibera
n° 606 del 04/06/2018





Premessa..... - 2 -

Titolo I – Definizioni e documenti di riferimento..... - 2 -

 Art. 1. Definizioni e documenti di riferimento..... - 2 -

Titolo II – Principi e Finalità..... - 2 -

 Art. 2. Principi e Finalità - 2 -

Titolo III – Modalità..... - 3 -

 Art. 3. Modalità di ripresa - 3 -

 Art. 4. Videocontrollo (ripresa senza registrazione immagini) - 4 -

 Art. 5. Videocitofoni - 4 -

 Art. 6. Videosorveglianza (ripresa con registrazione immagini)..... - 4 -

Titolo IV – Adempimenti..... - 4 -

 Art. 7. Informativa - 4 -

 Art. 8. Conservazione delle registrazioni - 5 -

 Art. 9. Misure di sicurezza..... - 5 -

Titolo V – Soggetti..... - 6 -

 Art. 10. Titolare e Responsabili interni del Trattamento..... - 6 -

 Art. 11. Nomina del DPO (Data Protection Officer) - 7 -

 Art. 12. Responsabili degli impianti gestiti da ditte esterne..... - 7 -

 Art. 13. Persone autorizzate al trattamento - 8 -

Titolo VI – Disciplina Settori Specifici..... - 9 -

 Art. 14. Procedura per l’installazione di impianti di videosorveglianza - 9 -

 Art. 15. La videosorveglianza per fini di monitoraggio in reparti di degenza - 9 -

 Art. 16. Luoghi di lavoro - 10 -

 Art. 17. Caratteristiche e ubicazione degli impianti - 10 -

Titolo VII – Diritti..... - 12 -

 Art. 18. Diritti dell’interessato..... - 12 -

Titolo VIII – Disposizioni finali..... - 13 -

 Art. 19. Applicazione ed entrata in vigore - 13 -

Allegati..... - 14 -

 ☐ modello (1 e 2) di informativa ai sensi dell’art. 13, comma , del codice, utilizzabile per la segnalazione di accesso in un zona video sorvegliata - 14 -

 ☐ Informatica completa sulla videosorveglianza (Allegato 1) - 14 -

 ☐ facsimile di nomina responsabile esterno al trattamento (Allegato 2) - 14 -

 ☐ facsimile di nomina responsabile interno al trattamento (Allegato 3) - 14 -

 Informativa Videosorveglianza - 16 -

 Nomina del responsabile del trattamento esterno - 17 -

 Nomina del responsabile del trattamento interno - 18 -

Premessa

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso tutte le strutture aziendali.

Titolo I – Definizioni e documenti di riferimento

Art. 1. Definizioni e documenti di riferimento

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Videocontrollo:** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
2. **Videosorveglianza:** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
3. **Videocitofoni:** sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
4. **Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza:** sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici

Normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento:

- Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali 2016/679” e Decreti Legislativi Attuativi;
- Legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”;
- D.Lgs 81/08 e s.m.i
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 aprile 2010
- Regolamento Aziendale privacy

Titolo II – Principi e Finalità

Art. 2. Principi e Finalità

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza (strumenti elettronici di rilevamento di immagini) in conformità a quanto stabilito dal Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 per la protezione dei Dati Personali, dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato dall'Autorità Garante in data 8 aprile 2010 (d'ora in poi "Provvedimento del Garante"), (dalla *Legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori”*; dal D.Lgs 81/08 e s.m.i; dal *Regolamento Aziendale privacy*)

L'installazione di apparecchiature di videosorveglianza nell'Azienda è consentita dal Titolare, solo dopo attenta valutazione sulla proporzionalità fra lo strumento impiegato e gli scopi perseguiti (assistenza e cura dei pazienti ricoverati, sicurezza delle persone e delle attrezzature), e, in ogni caso, quando altre misure possibili siano concretamente insufficienti o inattuabili. Trova comunque applicazione, circa il divieto di controllo del lavoratore a distanza, l'intero dispositivo dell'art. 4, legge n.300/70 e s.m.i. .

La videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ARNAS Garibaldi tenuto conto delle esigenze derivanti dall'organizzazione aziendale e dalla necessità di protezione dei beni aziendali e del personale che ivi lavora. Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato in ottemperanza al principio di liceità per garantire la sicurezza e la protezione di beni e persone, nonché per la prevenzione e l'efficace perseguimento dei reati.

Pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito.

In particolare le finalità principali sono:

- protezione delle persone all'interno ed all'esterno delle singole strutture aziendali e in particolare prevenzione delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona;
- sicurezza degli ambienti di lavoro;
- tutela dei beni e in particolare prevenzione dei reati contro il patrimonio dell'azienda, dei dipendenti, degli utenti;
- controlli difensivi diretti ad accertare la commissione di reati;
- tutela della salute attraverso il monitoraggio dei pazienti (ad es.: monitoraggio continuo dei pazienti in stato di minima coscienza)

Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Titolo III – Modalità

Art. 3. Modalità di ripresa

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)
- con registrazione di immagini

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) dettagli comunque non rilevanti.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato. L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone non interessate alla finalità dell'impianto. I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda. In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate al trattamento.

Art. 4. Videocontrollo (ripresa senza registrazione immagini)

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70 e circolare n° 5 del 19/02/2018 dell'Ispektorato Nazionale del Lavoro recante indicazioni operative.

- L'installazione dei sistemi di Videocontrollo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (come la presenza di personale addetto alla vigilanza, ecc.) in considerazione del principio di proporzionalità.
- La loro presenza è segnalata da una informativa agevolmente rilevabile.

Si rinvia a tutto quanto previsto al successivo art. 15 luoghi di lavoro

Art. 5. Videocitofoni

Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il Videocontrollo.

Art. 6. Videosorveglianza (ripresa con registrazione immagini)

1. Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il Videocontrollo.
2. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.
3. La conservazione è limitata alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Qualora la scadenza cada in un periodo di chiusura delle strutture la conservazione non potrà superare le 48 ore successive. Per peculiari esigenze tecniche può ritenersi ammesso, a seguito di richiesta effettuata al titolare, un tempo più ampio di conservazione dei dati, comunque non superiore a sette giorni.
4. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Titolo IV – Adempimenti

Art. 7. Informativa

L'Interessato ha il diritto di essere informato in modo trasparente, leale e dinamico sui trattamenti effettuati sui suoi dati. Pertanto, affinché un trattamento possa definirsi trasparente, chiaro e corretto, è necessario che all'interno sia

resa un' informativa esaustiva sull' esistenza del trattamento e delle sue finalità Il trattamento dei dati personali esige la previa informativa dell' interessato, di cui all' art. 13 del Regolamento. L' informativa è sempre dovuta a prescindere dall' obbligo di acquisizione del consenso.

L' obbligo di informativa, come disposto dall' art. 13 del Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati 2016/679, è adempiuto anche con una modalità semplificata, ossia con l' esposizione di cartelli - conformi al modello stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali - indicanti la presenza nell' area di una o più telecamere.

I cartelli (*Modello 1 o Modello2*), chiaramente visibili, sono collocati prima del raggio d' azione della telecamera, e non necessariamente nelle immediate vicinanze della telecamera;

Il testo completo dell' informativa sulla Videosorveglianza (*Allegato I*) è pubblicato unitamente al presente Regolamento sul sito web aziendale all' indirizzo www.ao-garibaldi.ct.it - sezione Privacy.

Art. 8. Conservazione delle registrazioni

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, considerata l' esigenza di uniformare sul territorio aziendale (di estese dimensioni) la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione viene fissato di norma in 48 ore.

Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell' autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.

Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità debitamente motivate e valutate dal Titolare è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana.

Art. 9. Misure di sicurezza

L' accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente agli addetti autorizzati al trattamento di cui ai successivi paragrafi, nonché ai tecnici addetti all' assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l' impianto.

I supporti contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri o archiviati utilizzando soluzioni tecnologiche adeguate, ivi compresa l' archiviazione con soluzioni cloud. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto; ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere

effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

Titolo V – Soggetti

Art. 10. Titolare e Responsabili interni del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'ARNAS Garibaldi, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

Il Titolare con atto scritto (*Allegato 2, Allegato 3*) nomina i Responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, eventualmente integrando la nomina già conferita per altri trattamenti. I Responsabili sono persone fisiche che esercitano funzioni direttive nei settori organizzativi in cui risultano installati i sistemi di videosorveglianza.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e avrà il compito di:

- adottare le misure di sicurezza e gli interventi disposti dal Titolare del trattamento;
- informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (es: richieste del Garante, reclami, ricorsi, ecc.);
- identificare e nominare per iscritto gli incaricati secondo quanto previsto dal Regolamento UE (2016/679), dando loro idonee istruzioni;
- predisporre un piano di formazione nel caso di nuove assunzioni o cambio di mansione degli addetti al trattamento della videosorveglianza;
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli addetti al trattamento;
- custodire i monitor e le apparecchiature del sistema di videosorveglianza;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali e/o archivi della videosorveglianza sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;

I Responsabili designano, con atto scritto, i soggetti addetti al trattamento i quali, operano sotto la loro diretta autorità.

Le lettere di nomina dei Responsabili e gli elenchi delle persone autorizzate al trattamento sono conservati dal Titolare.

Le lettere di incarico, firmate per ricevuta dagli addetti al trattamento, vengono conservate dai singoli Responsabili che le hanno emesse.

Periodicamente, con cadenza almeno annuale, si procede ad aggiornare la definizione dei dati cui gli addetti al trattamento sono autorizzati ad accedere e dei trattamenti che sono autorizzati a porre in essere, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano tali autorizzazioni.

La stessa operazione viene compiuta per le autorizzazioni rilasciate ai soggetti incaricati della gestione e/o della manutenzione degli strumenti elettronici.

Il Direttore del Settore Facility Management è Responsabile del trattamento dati per le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione e alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza. È altresì Responsabile del trattamento dati per le attività di gestione di tutti i sistemi di videosorveglianza non collegati ad una visualizzazione in tempo reale delle immagini ed ai server di acquisizione collegati alla rete informatica aziendale.

Per le stesse attività l'Azienda si potrà avvalere anche di soggetti esterni preventivamente nominati Responsabili esterni del trattamento (*Allegato 3*). Presso il Settore Facility Management è tenuto un elenco aggiornato delle nomine dei responsabili esterni con la relativa documentazione.

Art. 11. Nomina del DPO (Data Protection Officer)

L'art. 37, par. 1, lett. a), del RGPD prevede che i titolari e i responsabili del trattamento designino un RPD-DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali».

Il DPO, è nominato con atto formale dell'Amministrazione. Secondo l'art. 39 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 svolge le seguenti funzioni:

- *Informazione e consulenza* – il DPO si occuperà di informare, aggiornare e fornire consulenza ai responsabili dell'organizzazione in tema di privacy (titolare o responsabile del trattamento dei dati), così come a tutti i dipendenti, per ciò che riguarda gli obblighi normativi sulla privacy.
- *Sorveglianza* – il DPO dovrà vigilare sull'osservanza del regolamento e delle altre normative europee e nazionali sulla privacy. Si dovrà occupare anche di attribuire le responsabilità in materia di protezione dei dati, di promuovere la formazione e sensibilizzare il personale sul tema.
- *Valutazione* – il DPO su richiesta potrà fornire un parere di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
- *Cooperazione* – il DPO è richiesta la piena collaborazione con le autorità di controllo.
- *Punto di contatto* – il DPO è l'interfaccia tra l'organizzazione e le autorità di controllo.

Il RGPD prevede, all'art. 38, par. 2. che «il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica».

Art. 12. Responsabili degli impianti gestiti da ditte esterne

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, in nome e per conto dell'Azienda, il Titolare provvederà a nominare la stessa quale responsabile esterno del trattamento dei dati e a fornire copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

Art. 13. Persone autorizzate al trattamento

Il Responsabile del trattamento designa le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati a svolgere le operazioni di sua competenza precisando, con le istruzioni ricevute dal Titolare, i relativi compiti, l'ambito del trattamento consentito e le modalità cui devono attenersi.

Gli autorizzati sono individuati dal Responsabile con apposito atto formale nel quale debbono essere espressamente precisati gli "ambiti" del trattamento consentito.

Gli autorizzati al trattamento devono osservare tutte le istruzioni scritte loro impartite dal Responsabile.

Essi hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti istituzionali loro assegnati. Durante il trattamento e, soprattutto, in caso di allontanamento dal posto di lavoro, l'autorizzato al trattamento dei dati deve osservare tutte le misure previste ed a sua disposizione, secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile del trattamento, per evitare l'accesso non autorizzato di terzi, anche se dipendenti, ai dati personali trattati o in corso di trattamento. A prescindere, comunque, dalla formale attribuzione della qualifica di "Persona autorizzata al trattamento", i dipendenti dell'Azienda, nonché tutti coloro che vi operano, a qualsiasi titolo, con o senza retribuzione, anche in regime di convenzione con le Università, gli specializzandi, i tirocinanti ed i volontari, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, qualora durante la loro attività vengano a conoscenza di dati personali.

Tutti i soggetti di cui sopra, sono tenuti a:

- osservare tutte le istruzioni, più in generale impartite a livello aziendale, dal titolare, dai responsabili e dal Responsabile per la protezione dei Dati (DPO), in ordine al trattamento dei dati personali ed ai connessi profili della sicurezza;
- astenersi da qualunque comportamento o operazione, inerente al trattamento dei dati personali, che non sia coerente con l'espletamento dei propri compiti istituzionali;
- impegnarsi a non comunicare e diffondere all'esterno dell'Azienda, per finalità diverse da quelle del rapporto di lavoro, i dati personali di cui siano venuti comunque a conoscenza.

Gli addetti al trattamento sono tenuti in particolare a:

- rispettare le direttive impartite dal Responsabile del trattamento;
- controllare il buon funzionamento dell'impianto di videosorveglianza installato presso la Struttura cui afferiscono e segnalare eventuali anomalie;
- custodire con cura i monitor e l'apparecchiatura per la registrazione onde evitare la distruzione o la perdita di dati;
- non visionare le immagini registrate e non effettuare sulle medesime operazione alcuna, se non nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento (es. consegna di copia all'Autorità Giudiziaria);
- evitare che alla postazione operativa ove vengono registrate le immagini acceda personale non autorizzato;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;

- accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Titolare o del Responsabile del Trattamento dati, tracciando l'accesso con idonea documentazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- segnalare al Titolare o al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento Privacy;

Titolo VI – Disciplina Settori Specifici

Art. 14. Procedura per l'installazione di impianti di videosorveglianza

Le installazioni devono essere richieste al Titolare del trattamento o suo delegato dai Direttori di struttura complessa in relazione a particolari e motivate esigenze, tramite la Direzione Medica di Presidio.

Il Titolare del trattamento valuterà, con la consulenza e supporto del DPO , obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Il settore competente espletterà le procedure di acquisizione ed installazione dell'impianto. A fine lavori, la documentazione relativa agli impianti installati (contratto, collaudi eseguiti, dichiarazione di conformità degli impianti, disegni tecnici, ecc.) sarà trasmessa al Facility Management per la gestione dell'esecuzione del contratto.

Il Settore tecnico provvederà all'aggiornamento delle planimetrie relative ai locali dell'Azienda interessati da impianti di videosorveglianza, dandone opportuna comunicazione al Facility Management per i prosegui di competenza.

Art. 15. La videosorveglianza per fini di monitoraggio in reparti di degenza

1. Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.
2. L'installazione di telecamere in particolari reparti di degenza è consentita soltanto per la sicurezza del paziente e fini assistenziali.
3. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.

4. Eventuali riprese in sale operatorie per documentare interventi chirurgici soltanto per scopi scientifici, didattici e di autoverifica, che vedono coinvolti il malato e il personale dipendente possono essere effettuati previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati. Il Titolare potrà rilasciare un'autorizzazione generale che si intenderà valida per tutti gli interventi chirurgici.

Art. 16. Luoghi di lavoro

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70 e circolare n° 5 del 19/02/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro recante indicazioni operative.

In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

Art. 17. Caratteristiche e ubicazione degli impianti

La videosorveglianza non contempla:

- la raccolta di immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o le immagini;
- l'indicizzazione o digitalizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa;
- sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici o che permettono di riprendere, registrare e segnalare automaticamente comportamenti ed eventi anomali.

Le telecamere sono installate affinché l'angolazione e la panoramica delle riprese venga effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

I sistemi di videosorveglianza sono a circuito chiuso: l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non è interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e può essere convogliata in dispositivi anche periferici. Le apparecchiature di registrazione sono custodite in luoghi protetti e non sono accessibili senza autenticazione con

credenziali di accesso individuali e tracciabili.

L'installazione, la configurazione, il profilo di autorizzazione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza sono effettuate dalla Ditta individuata quale responsabile esterno del trattamento dal Titolare ai sensi dell'art11 del presente regolamento. Sarà responsabilità del Direttore del Settore Facility Management curare la conformità degli impianti alle misure minime di sicurezza previste dalla Normativa vigente di cui al paragrafo "*Documenti di riferimento*" del presente regolamento, direttamente, in caso di realizzazione in economia, o previo attestazione dell'appaltatore (in caso di realizzazione in appalto)

L'installazione delle telecamere all'interno degli ascensori è consentita, per fini di sicurezza, tutela del paziente e di tutela del patrimonio aziendale, con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente. Dovrà essere data opportuna informativa al paziente che per fini assistenziali farà uso di tali impianti.

Ogni nuova installazione deve essere espressamente autorizzata dal Titolare o suo delegato.

Il Direttore del settore Facility Management custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni:

- denominazione della sede aziendale;
- ubicazione della telecamera;
- zona di ripresa e funzione;
- presenza di registrazione o rilevazione;
- caratteristiche tecniche dell'installazione.

Tali elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante Privacy e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione.

In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto della reiterazione degli stessi, presso una sede aziendale, fermo restando l'obbligo dell'informativa e della necessaria cartellonistica nell'area interessata, il Titolare del trattamento o suo delegato potrà disporre, nel rispetto della legge, delle norme vigenti ed in via del tutto transitoria l'installazione di sistemi non riconoscibili ed il cui funzionamento e collocazione permangano strettamente riservati.

Titolo VII – Diritti

Art. 18. Diritti dell'interessato

Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

Diritto di Accesso (Art. 15 - UE/2016/679)

1 - L'interessato può, senza alcuna formalità, chiedere all'incaricato del trattamento dei dati di:

- prendere visione dei dati che lo riguardano;
- avere comunicazione dei dati in forma intelligibile;
- conoscere le finalità istituzionali per cui sono conservati i propri dati.
- Il periodo di conservazione dei dati personali

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- l'Interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante una istanza in forma scritta, indirizzata al Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, che di norma coincide con il Direttore/Responsabile della struttura aziendale in cui l'impianto è ubicato; detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta (*Allegato 5*).
- i dati, estratti a cura dell'Incaricato, possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione della registrazione su adeguato supporto;
- la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, fatta salva la duplicazione su supporti particolari di uso non comune (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto);
- nel caso in cui non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, potrà essere addebitato un contributo spese per la ricerca effettuata, compreso tra € 2,50 ed € 10,00 (deliberazione del Garante per la Protezione dei dati Personali del 23.12.2004);
- l'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessario, delle immagini del video che riprendano soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato. Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore.

Qualora invece la richiesta di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi (es. danneggiamento del proprio veicolo ad opera di terzi), questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da operarsi a cura del Responsabile dell'impianto e del trattamento dei dati, che di norma coincide con il Direttore della struttura aziendale in cui è ubicato l'impianto.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

2 - L'interessato deve esibire al momento della richiesta un documento di identità. La persona fisica o giuridica che agisce su incarico dell'interessato deve presentare, unitamente alla delega sottoscritta, fotocopia della carta d'identità del delegante. In caso di decesso la richiesta può essere effettuata da chiunque ne sia legittimato (successori, rappresentanza legale, ecc).

Cancellazione o trasformazione anonima dei dati. (Art. 17 - UE/2016/679)

L'interessato può, senza formalità e senza spese, chiedere all'incaricato, ove i dati non siano più necessari per le finalità istituzionali dell'Azienda:

- la cancellazione dei dati posseduti;
- la trasformazione in forma anonima dei dati.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 19. Applicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, entra in vigore dalla data di esecutività della stessa, viene pubblicato nel sito Intranet aziendale, dandone contestuale comunicazione a tutto il personale dipendente al fine di consentirne la conoscenza e l'applicazione.

Il personale che dovesse trasgredire le regole presenti in ogni parte di questo documento, si assume la responsabilità per i danni eventualmente arrecati all'Azienda. I responsabili di tutte le UU.OO. sono tenuti a mettere in atto ogni misura di vigilanza e di controllo dell'attuazione delle disposizioni presenti in questo documento, affinché si osservino le regole descritte, allo scopo di evitare, oltre che l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'adozione delle correlate misure disciplinari. Si raccomanda a tutti la puntuale osservanza di quanto contenuto nel presente documento.

Allegati :

Al presente regolamento viene allegata la seguente documentazione:

- ❖ *modello (1 e 2) di informativa ai sensi dell'art. 13, comma , del codice, utilizzabile per la segnalazione di accesso in un zona video sorvegliata.*
- ❖ *Informatica completa sulla videosorveglianza (Allegato 1)*
- ❖ *facsimile di nomina responsabile esterno al trattamento (Allegato 2)*
- ❖ *facsimile di nomina responsabile interno al trattamento (Allegato 3)*

Modello n. 1



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"

Modello n.2



Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"

NB: il modello dovrà essere allegato all'informativa



Allegato 2

Informativa Videosorveglianza

(Testo Completo)

Informativa ai sensi dell'art 13 del Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679

La presente informativa costituisce informativa completa resa per gli adempimenti di videosorveglianza a fini di protezione e incolumità dei propri dipendenti e dei terzi, protezione della proprietà e del patrimonio aziendale / per il monitoraggio dei pazienti che si trovino ricoverati in particolare reparti ubicati presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania.

I dati sono trattati con mezzi informatici esclusivamente per le finalità sopra menzionate.

I dati possono essere comunicati alle autorità competenti (es. autorità giudiziarie e di polizia e ad avvocati/legati opportunamente autorizzati (e quindi conosciuti in qualità di incaricati del trattamento) da soggetti appositamente nominati incaricati dall'ARNAS Garibaldi (addetti alla sicurezza sussidiaria anche esterni, guardie particolari giurate anche esterne, collaboratori del responsabile del trattamento, addetti alla manutenzione e gestione delle componenti software e hardware degli impianti anche esterni che possono anche svolgere funzioni di amministratori di sistema e sono in tal caso nominati tali).

I dati possono inoltre essere conosciuti e trattati da responsabili del trattamento interni (quale quello di seguito indicato) ed esterni all'Azienda (società cui è affidato in appalto il servizio di gestione/manutenzione dei sistemi).

I dati saranno conservati per il periodo previsto dalle specifiche procedure aziendali, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 1712680 dell'8 aprile 2010.

L'ARNAS Garibaldi osserva specifiche misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Tutti i dati personali sono conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza, in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati sono compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità sopra indicate.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di accedere alle sedi in cui è presente l'impianto o di circolare nei pressi dell'impianto stesso.

Titolare del trattamento dei dati è l'ARNAS Garibaldi e per essa il Direttore Generale pro tempore con sede legale in Piazza Santa Maria di Gesù n°5. Telefono 0957591111, E-Mail _____

Data Protection Officer per l'ARNAS Garibaldi è il _____ con sede operativa in Piazza Santa Maria di Gesù n° 5. Telefono _____, E-Mail _____

Ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Regolamento sulla Protezione dei Dati personali 2016/679

1. l'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare del DPO, dei responsabili e degli incaricati al trattamento;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza;
2. l'interessato ha il diritto di ottenere:
 - a. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - b. l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Con riferimento alle immagini registrate non è possibile esercitare il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione, in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti fatti obiettivi.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il Titolare del Trattamento



Nomina del responsabile del trattamento esterno

Spett. Ditta

Ai sensi dell'art. 28 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e delle intese intercorse, e nell'ambito dell'incarico professionale (contratto d'opera, di servizi, appalto....) assegnato, vi comunichiamo la nomina a responsabile del trattamento delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro Vi verranno affidate nell'ambito dello stesso incarico professionale:

- ✔ Videosorveglianza
- ✔
- ✔
- ✔
- ✔

Nel vostro incarico dovrete attenerVi alle istruzioni impartite:

- ✔ catalogare analiticamente le banche dati e i sistemi installati con tutti gli elementi necessari, anche ai fini della eventuale notifica al Garante;
- ✔ individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni scritte necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento; le istruzioni dovranno essere integrate con le adeguate prescrizioni sulle misure di sicurezza da applicare definite in base al sistema di sicurezza richiamato più avanti.
- ✔ attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli interessati;
- ✔ predisporre la notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni verificando l'esattezza e la completezza dei dati contenuti;
- ✔ predisporre la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento di dati sensibili (*caso eccezionale: solo quando necessaria*) da inviare al Garante; applicare le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante relative al trattamento dei dati sensibili e giudiziari in azienda;
- ✔ garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Nuovo Regolamento Europeo 2016/679, in ordine, ove possibile, all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- ✔ collaborare per l'attuazione delle prescrizioni del Garante;
- ✔ predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza, nonché adeguare il sistema alle norme regolamentari in materia di sicurezza, curandone l'applicazione da parte degli incaricati.
- ✔ Comunicare tempestivamente qualunque accesso non autorizzato o eventuale anomalia di sicurezza del sistema al DPO Aziendale.

Firma per accettazione



Nomina del responsabile del trattamento interno

Egregio Sig.....

Ai sensi dell'art. 28 del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 ed in base alle intese intercorse, in considerazione delle funzioni da Lei espletate nell'azienda, Le comunichiamo la nomina a responsabile del trattamento delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro Le verranno affidate:

-
-
-

Nel suo incarico dovrà attenersi alle istruzioni impartite:

- catalogare analiticamente le banche dati con tutti gli elementi necessari, anche ai fini della eventuale notifica al Garante;
- individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni scritte necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento; le istruzioni dovranno essere integrate con le adeguate prescrizioni sulle misure di sicurezza da applicare, definite in base al sistema di sicurezza richiamato più avanti;
- attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli interessati;
- ove necessario, predisporre la notificazione iniziale e le eventuali successive variazioni verificando l'esattezza e la completezza dei dati contenuti;
- predisporre la richiesta di autorizzazione preventiva al trattamento di dati sensibili (*caso del tutto eccezionale: solo quando necessaria*) da inviare al Garante; applicare le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante relative al trattamento dei dati sensibili e giudiziari in azienda;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Nuovo Regolamento Europeo 2016/679, in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- collaborare per l'attuazione delle prescrizioni del Garante;
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni quanto previsto dal Regolamento Aziendale, nonché adeguare il sistema alle norme regolamentari in materia di sicurezza, curandone l'applicazione da parte degli incaricati;
- Comunicare tempestivamente qualunque accesso non autorizzato o eventuale anomalia di sicurezza del sistema al DPO Aziendale.

Per l'espletamento dell'incarico assegnato le vengono altresì attribuiti i necessari poteri economici e organizzativi.

Firma per accettazione